



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, li

05 NOV 2014

Prot. n. 2014/25337

Immobile sito nel Comune di Cagnano Varano (FG) denominato "Ex Batteria Baresella o stazione semaforica contrada Baresella" al Catasto terreni al foglio 8, particella 109.

FGB0072

**VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE TRASFERITO AI
SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. 69 DEL 21.06.2013**

Premesso che:

con istanza inoltrata all'Agenzia del Demanio in data 26/11/2013 – pratica n. 8145, con la quale il Comune di Cagnano Varano (Fg) ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'immobile denominato denominato denominato "Ex Batteria Baresella o stazione semaforica contrada Baresella", ubicato nel Comune di Cagnano Varano alla S.P. 42, di proprietà del Patrimonio dello Stato, al fine di destinare lo stesso a bene già destinato o da destinare a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività (scuole, musei, biblioteche, parchi, ecc.);

che con nota prot. n. 6595 del 04/03/2014 la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà del compendio in esame, ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del citato art. 56 bis, al Comune di Cagnano Varano del compendio sopra descritto, dando la possibilità all'Ente di visionare la documentazione agli atti della Direzione Regionale nonché di effettuare un eventuale sopralluogo;

che con delibera di Consiglio Comunale 13 del Comune di Cagnano Varano (Fg) del 27/05/2014, il Comune di Cagnano Varano ha confermato la volontà di acquisire ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 la proprietà del bene in oggetto;

il giorno 05/11/2014 presso gli uffici della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio siti in Bari alla via Amendola 164/D, sono intervenuti l'Ing. Domenico Giordano per l'Agenzia e l'Arch. Antonio Di Nauta del Comune di Cagnano Varano (FG), ai fini della formale consegna del bene in oggetto trasferito ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69 del 21.06.2013 al Patrimonio Disponibile del suddetto Comune con Decreto prot. 2014/25316 del 05/11/2014.



Via Amendola n. 164/D - 70126 Bari – Tel. 080 5467811 – Faxmail 06 50516070

Ufficio di Matera: Piazza Matteotti, 18 - 75100 Matera

Ufficio di Lecce: Viale Gallipoli, 37 - 73100 Lecce

e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it

pec: dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it

CONTACT CENTER 800.800.023



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

L'immissione nel possesso giuridico da parte dell'Ente ed il subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito avviene dalla data odierna.

Si precisa che il compendio sopra descritto è occupato come meglio specificato nel Decreto di trasferimento innanzi richiamato.

Il presente verbale redatto in duplice copia viene letto, sottoscritto e firmato.

Bari, 05/11/2014

**Il Rappresentante dell'Agenzia del
Demanio**

Domenico Giordano

Il Rappresentante dell'Ente

Antonio Di Nauta



Via Amendola n. 164/L - 70126 Bari - Tel. 080 5467811 - Faxmail 06 50516070

Ufficio di Matera: Piazza Matteotti, 18 - 75100 Matera

Ufficio di Lecce: Viale Gallipoli, 37 - 73100 Lecce

e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it

pec: dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it

CONTACT CENTER 800.800.023



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, 05 NOV 2014
Prot. n. 2014/25325

Al Comune di Cagnano Varano
Viale Aldo Moro n. 1
71010 Cagnano Varano (FG)
servizifinanziari.comunecagnanovarano@pec.it

E, p.c.
Cicilano Leonarda
Cicilano Angela
Cicilano Orazio Antonio
Corso Giannone n. 97
71010 Cagnano Varano (FG)

Oggetto: Comune di Cagnano Varano – Scheda FGB0072 – Contratto di locazione immobile rep. n. 325 del 20/04/2009 – C.T. Foglio 8 p.lla 109

Con la presente si attesta che l'immobile di cui alla scheda in oggetto identificato al C.T. di Cagnano Varano al foglio 8 particella 109, locato ai sigg. Cicilano Leonarda, Cicilano Angela e Cicilano Orazio Antonio con contratto rep. 325 del 20/04/2009, è stato trasferito ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69 del 21.06.2013 al Comune di Cerignola giusto decreto prot. 25326 del 05/11/2014 del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio e che, da tale data, codesto Comune subentra alla scrivente Agenzia nel predetto contratto di locazione.

Pertanto, si trasmette copia del suddetto contratto e si invita codesto Comune a regolarizzare il subentro con il pagamento di quanto previsto a titolo di imposta di registro presso l'Agenzia delle Entrate nei tempi e con le modalità stabilite dalla vigente normativa dandone comunicazione alla scrivente.

Inoltre si fa presente che per il canone anticipato già versato dal conduttore sino al 31/03/2015, non si procederà al rimborso, in quanto il recupero del rateo di competenza del Comune di Cerignola avverrà all'interno del generale meccanismo di compensazione previsto dal comma 7 dell'art. 56 bis del D.L. 69.

Per il pagamento dei canoni futuri sarà cura di codesto Comune comunicare le modalità di versamento all'attuale utilizzatore.

Cordiali saluti

Il Direttore Regionale
Giuliana Dionisio

Il Responsabile dei Servizi Territoriali Puglia e Basilicata BA2: Domenico Giordano

Il Referente della pratica: Silvana Ruccia – Tel. 080.5467878



Via Amendola n. 164/D - 70128 Bari – Tel. 080 5467811 – Faxmail 06 50516070

Ufficio di Matera: Piazza Matteotti, 18 - 75100 Matera

Ufficio di Lecce: Viale Gallipoli, 37 - 73100 Lecce

e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it

pec: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

CONTACT CENTER 800.800.023



AGENZIA DEL DEMANIO

Filiale Puglia e Basilicata

ATTO DI AFFITTO DI TERRENO

SITO NEL COMUNE DI

CAGNANO VARANO (FG)

SCHEDA PATRIMONIALE N. FGB0072

DI PROPRIETA' DELLO STATO

Rep. n. 325 /Atti Privati del 20 APR. 2009

Prot. n. 2009/ 6942 del 6/5/2009

Cod. doc. 114001

L'anno 2009, addì venti del mese di Aprile nella sede di Bari dell'Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata, con la presente scrittura privata si procede alla seguente stipula: Giuseppe Tancredi, coordinatore operativo della Filiale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, domiciliato per la carica in Bari alla Via Amendola 164/d, il quale interviene al presente atto, giusta procura speciale a rogito del notaio Alfredo Polito di Bari in data 25/03/2009 (rep. n. 281260/28862), rilasciata da Giuliana Dionisio, Direttore dell'Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio Ente Pubblico Economico, quest'ultima costituita con D.lgs 30/07/1999 n. 300, così come modificato con D.lgs. 03/07/2003 n. 173, agisce in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, CF 80207790587, successivamente denominato anche "locatore", dà in affitto ai sig. Cicilano Leonarda, CF. CCL LRD 38L57 B357A, nata a Cagnano Varano (FG) il 17/07/1938 ed ivi residente al Corso Giannone n. 97, Cicilano Angela, CF. CCL NGL 46P63 B357H, nata a Cagnano Varano (FG) il 23/09/1946 ed ivi residente alla Via Marconi n. 8 rappresentata dal sig. Cicilano Orazio Antonio giusta delega del 16/04/2009, e Cicilano Orazio Antonio, CF CCL RNT 64A15 B357B nato a Cagnano Varano (FG) il 15/01/1964 ed ivi residente alla Via A. Moro S.n., di seguito denominati affittuari, che accettano nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il terreno sito in Cagnano Varano (FG), località "Barosella", riportato in C.T. al Foglio 8 Particella 109, di circa 2 ha 24 a 00 ca, di forma quadrangolare su cui insistono n. 3 fabbricati, di circa totali 100 mq, all'attualità in pessime condizioni, allibrato alla scheda patrimoniale n. FGB0072. Le parti premettono quanto segue:

- i signori Cicilano Leonarda, Cicilano Angela e Cicilano Orazio Antonio hanno condotto in affitto il suddetto terreno in forza del contratto di affitto di fondo rustico del 09/11/2001 sino al 10/11/2007, adempiendo al pagamento dei canoni;

- con istanza del 29/11/2007 i suddetti soggetti hanno prodotto istanza per il rinnovo dell'affitto del terreno;

la Filiale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio non ha motivi ostativi ad assentire tale contratto di affitto.

Tanto premesso e tenuto conto che le premesse fanno parte integrante del presente contratto, l'affitto viene accordato, a corpo e non a misura, sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

1) L'affitto ai sensi del D.P.R. 296/05 avrà la durata di anni sei a decorrere dal 20/04/2009 al 19/04/2015; alla scadenza del termine di durata dell'affitto il rapporto si intenderà risolto automaticamente senza bisogno di formale disdetta ed i debitori messi in mora senza ulteriore intimazione.

2) Il canone annuo di affitto è convenuto in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), che gli affittuari si obbligano, in solido, a versare in rate annuali anticipate, utilizzando l'apposito Mod. F24 già compilato che verrà recapitato tramite servizio Postel presso il seguente indirizzo: Cicilano Leonarda, C.so Giannone n. 97 - 71010 Cagnano Varano (FG). Il pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata nel Mod. F24 e, qualora trascorsi trenta giorni dalla scadenza pattuita, i canoni non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti, dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali. Il canone di affitto pattuito a partire dal secondo anno contrattuale, sarà aggiornato annualmente, in maniera automatica e senza necessità di preavviso da parte del locatore, in misura

Cicilano Orazio Antonio
Cicilano Leonarda

pari al 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'I.S.T.A.T. per l'anno precedente.

La prima annualità del canone di affitto, dal 20.04.2009 al 19.04.2010 è stata già corrisposta, giusta quietanza del 17/04/2009 rilasciata dal Credito Emiliano - Filiale di Cagnano Varano.

3) Il ritardo nel pagamento del canone superiore a sei mesi produce la risoluzione ipso jure ed ipso facto del contratto senza alcun diritto per gli affittuari, che saranno obbligati al pagamento dei canoni scaduti, oltre gli interessi, così come previsto dalla legge.

4) L'affitto è accordato per uso agricolo ed il bene dovrà essere utilizzato per l'uso cui lo stesso è stato affittato e non altrimenti.

5) L'Agenzia del Demanio, tramite proprio personale, avrà libero accesso all'area in questione e potrà, in ogni momento, disporre accertamenti in ordine al rispetto degli obblighi assunti dagli affittuari; inoltre durante i termini prefissi per le aste che questa Agenzia intendesse bandire, tutti i partecipanti alle aste medesime potranno accedere all'area stessa. Non potranno essere introdotte innovazioni, addizioni, migliorie e/o trasformazioni in genere, senza il preventivo assenso scritto di questa Agenzia, e le stesse, in ogni caso, sono di diritto acquisite alla proprietà dello Stato, senza che gli affittuari possano pretendere, alla fine del periodo di affitto, compensi per i miglioramenti apportati. Resta in ogni caso salvo il diritto insindacabile del locatore di chiedere, ove lo ritenga opportuno, che gli affittuari rimettano in pristino il terreno affittato a proprie cure e spese. In caso contrario vi provvederà direttamente l'Agenzia addebitando ogni spesa agli affittuari. E' fatto, comunque, divieto assoluto di realizzare nel bene o sulle sue pertinenze opere inamovibili. In particolare, i signori Cicilano Leonarda, Cicilano Angela, e Cicilano Orazio Antonio, accettano, inoltre, i tre



[Handwritten signature]

*Cicilano Orazio Antonio
Cicilano Leonarda*

fabbricati ricadenti sul terreno, riconoscendoli in pessime condizioni e privi di qualsiasi destinazione, obbligandosi a non utilizzarli ed a vigilare che nessuno possa utilizzarli, interdicensi l'accesso.

6) Gli affittuari si intendono soggetti a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di Polizia Urbana e di Pubblica Sicurezza e, quindi, si obbligano espressamente a rilevare indenne l'Agenzia da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.



7) La riconsegna dell'immobile avverrà con formale verbale di ripresa e constatazione e gli affittuari saranno tenuti a continuare a pagare i canoni *sine titulo* fino alla data del predetto verbale di riconsegna e risarcire tutti i danni derivanti da incuria e/o cattiva conduzione del bene in oggetto, che al momento si dovessero constatare.

8) Qualora gli affittuari fossero interessati al rinnovo del contratto di affitto, dovranno presentare istanza all'Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata otto mesi prima della scadenza prevista dal presente contratto; l'Agenzia, in ogni caso, si riserva, previa rideterminazione del canone, e qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2 del DPR 296/05, la facoltà di accogliere o rigettare la suddetta istanza di rinnovo del presente accordo. In mancanza di tale istanza alla scadenza, o in caso di risoluzione o rescissione del presente contratto, il bene dovrà essere rilasciato libero e sgombero da persone e/o cose.

9) E' vietata la sublocazione a qualsiasi titolo, anche solo parziale, del bene oggetto del presente atto; in caso di inosservanza del predetto obbligo, il contratto si intenderà di fatto risolto, senza necessità di ulteriori formalità, con conseguente riconsegna dell'immobile.

10) Sono a carico degli affittuari tutti gli oneri di ordinaria manutenzione gravanti sull'immobile nonché le spese relative alle utenze (gas, energia elettrica, acqua etc).

Sono altresì a carico degli affittuari tutte le spese inerenti la pulizia e la bonifica

Handwritten signature

*Carlo Antonio
Geronzi*

dell'area. anche qualora nella stessa dovessero essere scaricati rifiuti di qualsiasi genere. In caso di incendio, inoltre, le spese per le riparazioni, le indennità e quant'altro dovuto saranno a totale carico degli affittuari i quali ne saranno, altresì, responsabili in tutta l'estensione stabilita dal vigente Codice Civile.

11) Gli affittuari esonerano il locatore da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da qualsiasi causa, in conseguenza dell'utilizzo del bene dato in affitto. E' vietato agli affittuari il compimento di atti e l'assunzione di comportamenti che possano danneggiare le proprietà confinanti con il bene dato in affitto.

12) Il contratto sarà revocabile qualora, a giudizio insindacabile del locatore, l'immobile dovesse occorrere per esigenze di questa Agenzia, di altre Amministrazioni, di altri soggetti pubblici, senza che gli affittuari abbiano diritto a risarcimenti di sorta; in tal caso l'immobile dovrà essere rilasciato entro sei mesi dalla comunicazione di revoca.

13) Tutti i sopra estesi obblighi sono fra loro correlativi, sicché l'eventuale inadempimento relativa anche ad uno solo di essi darà diritto alla risoluzione del presente contratto. Il locatore si varrà della presente clausola risolutiva nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento ed il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. In caso di risoluzione del contratto, gli affittuari saranno tenuti al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno.

14) Gli affittuari hanno la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza del presente atto con un preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.

Handwritten signature

*Carolina Quarto Antonio
Cristiano Leonardi*

15) A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, gli affittuari hanno costituito deposito cauzionale per la somma di € 211.79 (Euro duecentoundici/79) giusta quietanza n. 307 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari ad integrazione del deposito cauzionale di lit. 74.000 (€ 38,21) già versato in data 31/08/2001 giusta quietanza n. 148 della Tesoreria provinciale dello Stato di Foggia. Il tutto corrispondente ad una annualità del canone pattuito. Il locatore darà adesione allo svincolo ed alla restituzione del deposito cauzionale soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra locatore ed affittuari i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dal presente contratto e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili agli affittuari oppure a terzi, per il fatto dei quali gli affittuari debbano risponderne. Il locatore ha diritto di rivalersi sull'accennato deposito cauzionale per reintegrarsi dei crediti vantati, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

16) Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro sono a carico degli affittuari.


17) Il presente contratto di affitto è fin d'ora vincolante per gli affittuari, mentre per l'Agenzia del Demanio lo sarà soltanto dopo il prescritto visto di approvazione da parte del Direttore della Filiale Puglia e Basilicata.

18) Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si rimettono alle disposizioni legislative vigenti.

19) Ai fini del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, gli affittuari eleggono domicilio in Cagnano Varano (FG), C.so Giannone 97 presso Cicilano Leonarda con espressa avvertenza che ogni cambio dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'evento; il locatore presso la sede di Bari della Filiale Puglia e Basilicata, Via Amendola n° 164/D - BARI.

Antonio Di Stefano
Cicilano Leonarda

Pin



20) Per eventuali controversie sorte in dipendenza del presente contratto, potrà essere adita la competente Autorità Giudiziaria. Prima di procedere all'avvio di un eventuale procedimento giudiziario, dovrà essere obbligatoriamente effettuato un tentativo di conciliazione presso la sede dell'Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata, redigendone verbale.

21) Ai sensi del D.lgs 196/2003, le parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini relativi al presente atto e alla sua esecuzione, nei limiti delle suddette finalità.

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il direttore della Filiale Puglia e Basilicata

Gli affittuari

Cicilano Leonarda

Cicilano Orazio Antonio per se e per delega Cicilano Angela



Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli affittuari dichiarano di aver letto tutti gli articoli e di approvare esplicitamente e specificatamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del presente atto.

Gli affittuari

Cicilano Leonarda

Cicilano Orazio Antonio per se e per delega Cicilano Angela

Viso, si dichiara il Duca
Dot.ssa Giuseppina Dionisio

AGENZIA DELLE ENTRATE
2^a Uffic. di BARI 1
Atto registrato il 6 MAR 2009
al N. 3930 / 3
Versamento con mod. F2300 C
670
P. IVA 01000000000
DOMENICO SCISCI



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari 05 NOV 2014

Prot. n. 2014/25316

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTO l'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 56 bis che prevede che l'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento, procede a detto trasferimento con un proprio provvedimento;
- VISTA l'istanza inoltrata all'Agenzia del Demanio in data 26/11/2013 – pratica n. 8145, con la quale il Comune di Cagnano Varano (Fg) ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'immobile denominato "Ex Batteria Baresella o stazione semaforica contrada Baresella", ubicato nel Comune di Cagnano Varano alla S.P. 42, di proprietà del Patrimonio dello Stato, al fine di destinare lo stesso a bene già destinato o da destinare a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività (scuole, musei, biblioteche, parchi, ecc.);
- VISTA la nota prot. n. 6595 del 04/03/2014 con la quale la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà del compendio in esame, ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del citato art. 56 bis, al Comune di Cagnano Varano (Fg) del compendio sopra descritto;
- VISTO il provvedimento consiliare n. 13 del Comune di Cagnano Varano (Fg), emesso in data 27/05/2014, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, con il quale è stata deliberata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso anche del compendio sopra descritto;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto del trasferimento)

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'Agenzia del Demanio, in nome e per conto dello Stato, C.F. 80207790587 trasferisce, a titolo gratuito, al Comune di Cagnano Varano (Fg) C.F. 84000390710, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, la piena e assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato "Ex Batteria Baresella o stazione semaforica cont.da Baresella", ubicato nel Comune di Cagnano Varano (Fg).

L'immobile – di seguito denominato semplicemente "compendio"– risulta distinto nel vigente catasto come segue:

CATASTO TERRENI: foglio 8 p.lla 109.

il tutto come meglio identificato nell'estratto di mappa che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il suddetto immobile, iscritto alla scheda patrimoniale n. FGB0072, è pervenuto in proprietà allo Stato giusta Verbale di consegna della Marina (Genio Sezione di Brindisi) del 29.07.1924.

ART. 2

(Trasferimento di proprietà, diritti, ragioni ed oneri)

Il trasferimento del compendio in proprietà al Comune di Cagnano Varano (Fg) ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi.

Il compendio sopra descritto è occupato da:

- Cicilano Leonarda, Cicilano Angela e Cicilano Orazio Antonio in virtù del contratto - Rep. n. 325 del 20/04/2009, con scadenza 19/04/2015, ad un canone di € 250,00 annui, che aggiornato all'attualità è pari ad € 268,94.

L'immissione nel possesso giuridico da parte dell'Ente ed il subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito avviene dalla data di sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Agenzia del demanio e del Comune di Cagnano Varano (Fg) di apposito verbale di consegna.

Il compendio oggetto di trasferimento, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune di Cagnano Varano (Fg).

Eventuali attività di sgombero di rifiuti, masserizie e quant'altro eventualmente presente nel compendio, sono a carico del Comune di Cagnano Varano (Fg), rimanendo comunque

esonerata l'Agenzia del Demanio anche da qualunque eventuale intervento di bonifica che si rendesse necessario.

ART. 3

(Patti e condizioni)

In relazione all'immobile oggetto del presente provvedimento, per il quale lo Stato percepisce attualmente un'entrata di € 268,94 a titolo di canoni per effetto della sopracitata occupazione di cui all'art. 2, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cagnano Varano (Fg) sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al presente provvedimento.

Qualora non fosse possibile l'integrale recupero delle minore entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procederà al recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sui tributi spettanti all'Ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Ente interessato.

ART. 4

(Clausola di salvaguardia)

Trascorsi tre anni dal presente trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio risultasse che il Comune di Cagnano Varano (Fg) non utilizzi il compendio oggetto del presente provvedimento, lo stesso rientrerà nella proprietà dello Stato nella situazione in cui si trova, senza che il Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo.

ART. 5

(Trascrizione e voltura)



Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 56 bis del D.L. 69 del 21.06.2013, costituisce titolo per la trascrizione e voltura che, ai sensi del primo comma dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, è esente da ogni diritto e tributo.

Si autorizza la trascrizione del presente atto a favore del Comune di Cagnano Varano, esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Il contenuto dell'art. 4 sarà espressamente menzionato nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art 2659 Codice Civile.

Il Direttore Regionale
Giuliana Dionisio





1 Particella 109

Comune: CAGNANO VARANO
Foglio: 8

Scala originale 1:4000
Dimensione cornice 1068 000 x 756 000 metri

12 Dic 2013 15:13
Prot. n. T242571/2013